

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.**

- OMISSIS -

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore.
2. Ogni interessato, iscritto all'Albo professionale previsto dalla legge e avendo i relativi requisiti, può candidarsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco.
3. Ogni interessato che non sia Socio, avendo i relativi requisiti, può candidarsi alla carica di componente del Collegio dei Probiviri.
4. Entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue filiali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi

Articolo 16 (Commissione elettorale)

1. Al fine di provvedere agli adempimenti elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al quarto comma dell'art. 15, una Commissione elettorale composta da sette membri così determinati:
 - dal Presidente della Banca che la presiede;
 - da tre consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione;
 - da tre Soci che non intendono candidarsi scelti dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Soci scelti dal Consiglio di Amministrazione quali membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.
3. La Commissione elettorale delibera a maggioranza.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la Commissione elettorale entro il 31 gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
5. La Commissione elettorale ha il compito di:
 - definire - entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali - la lista dei candidati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione rispettando, nell'individuazione dei candidati, i criteri previsti dal successivo art. 17. Qualora entro tale termine non venissero definite le candidature la composizione della lista verrà demandata al Consiglio di Amministrazione;
 - accertare - in ossequio a quanto previsto dai successivi artt. 17 e 18 - la regolarità formale delle candidature, singole ovvero di lista, presentate

Articolo 17 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno centottanta giorni, operanti in modo continuativo e corretto con la Banca ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come Socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
 2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale dodici crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli Amministratori.
 3. Non possono candidarsi alla carica di amministratori coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale nei Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo o del Governo Italiano o della Commissione europea ovvero oggetto di nomina da parte delle stesse amministrazioni pubbliche in società partecipate.
 4. 7 dei candidati inseriti in ciascuna lista presentata ai sensi dell'articolo successivo (e comunque in medesimo rapporto percentuale qualora l'Assemblea dovesse variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione) devono risiedere o svolgere la propria attività in via continuativa nei Comuni compresi nella zona di competenza dell'ex Banca Cremasca e 4 dei candidati inseriti in ciascuna lista presentata ai sensi dell'articolo successivo (e comunque in medesimo rapporto percentuale qualora l'Assemblea dovesse variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione) devono risiedere o svolgere la propria attività in via continuativa nella zona di competenza dell'ex Mantovabanca 1896.
- Almeno quattro dei sette candidati appartenenti all'ambito territoriale di competenza dell'ex Banca Cremasca devono risiedere o svolgere la propria attività in via continuativa nelle piazze storiche "Cremasche" (Crema, Casale Cremasco, Montodine, Sergnano e Comuni limitrofi).

Articolo 18 (Presentazione delle candidature)

1. La candidatura può essere presentata singolarmente o mediante lista di candidati. In quest'ultimo caso i candidati amministratori devono essere pari al numero determinato dall'Assemblea in occasione dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali e la lista deve contenere gli altri candidati da eleggere ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale (Collegio Sindacale) e dell'art. 46 dello statuto sociale (Collegio dei Probiviri).
2. Ogni candidatura singola e ogni lista di candidati diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, devono essere presentate da un numero di Soci sostenitori non inferiore, rispettivamente, all'1% ed al 5% dei Soci iscritti a libro Soci al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea di rinnovo cariche. Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente un candidato singolo o una lista di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dai Responsabili di filiale presso la sede della relativa succursale. I candidati alla carica di sindaco non possono concorrere a presentare alcuna lista di candidati.
3. Ogni candidato presenta la propria candidatura mediante un apposito modulo, con i documenti ivi indicati e sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5, contenente tra l'altro le seguenti dichiarazioni:
 - l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - l'impegno, per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 17;
 - la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati;
 - la designazione della zona di riferimento territoriale per cui presenta la candidatura;
 - l'attestazione di non ricoprire cariche elettive in amministrazioni comunali, provinciali, regionali, statali, nel Parlamento nazionale o europeo o nel Governo italiano o nella Commissione europea ovvero oggetto di nomina da parte delle stesse amministrazioni pubbliche in società partecipate e l'impegno a non candidarsi, se eletto, alle medesime cariche, pena la decadenza dall'incarico.
4. I moduli di presentazione delle candidature, accompagnate dalle firme autentiche dei Soci sostenitori, sono trasmessi direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e devono pervenire presso la sede sociale entro il 15 marzo (termine perentorio) dell'anno in cui l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Entro la medesima data il Consiglio di Amministrazione uscente deve presentare la propria lista. Il candidato singolo o il presentatore di ogni lista di candidati riceve apposita ricevuta, indicante il giorno e l'ora di presentazione.
5. La Commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando ai singoli o ai presentatori delle liste di candidati interessate eventuali irregolarità ostantive a candidature, mediante lettera raccomandata spedita entro venti giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea. Entro dieci giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea tali presentatori devono far pervenire alla banca una corretta integrazione della loro lista. Le candidature singole irregolari e le liste di candidati non integrate regolarmente entro il termine da ultimo indicato, non compaiono nella scheda elettorale.

6. I cognomi e i nomi dei candidati ad amministratore, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e supplente e probiviro effettivo e supplente sono stampati in una o più schede elettorali distinti a seconda della loro lista di appartenenza. Tale scheda riporta, innanzi tutto, la lista dei candidati proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente e poi le eventuali altre liste in ordine cronologico di ricezione e le eventuali candidature singole in ordine alfabetico. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

In ogni caso sulle schede elettorali sarà stampato un numero di righe in bianco corrispondenti al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: *"I Soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco"*.

7. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. In caso di integrazione degli organi sociali, i componenti da eleggere sono proposti dal Consiglio di Amministrazione, una volta eletti, scadono insieme con gli altri componenti dell'organo integrato.

ART. 18 BIS (Limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali)

Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.

Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 (venticinque) milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.

In deroga all'articolo 26, comma secondo, del presente regolamento l'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 19 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati e delle relative liste è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle filiali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

2. Ciascun Socio candidato può **consultare, presso la sede sociale**, i nomi e i cognomi dei Soci legittimati ad intervenire all'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

- OMISSIS -

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 31 (Disposizioni transitorie)

Per il mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione del presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 11 membri, di cui n. 7 residenti/operanti nei Comuni compresi nella zona di competenza dell'ex Banca Cremasca Credito Cooperativo soc. coop. e n. 4 residenti/operanti nei Comuni compresi nella zona di competenza dell'ex Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo soc. coop.

Crema 27 dicembre 2018